

## 6. SICUREZZA SOCIALE

Il numero delle pratiche attinenti al settore sicurezza sociale pervenute nel corso del 2012 ha registrato un lieve incremento, pari a più del 10 per cento, rispetto all'anno precedente: più precisamente sono state aperte 84 pratiche.

La maggior parte delle richieste continua ad essere inoltrata da privati cittadini, che si rivolgono all'Ufficio personalmente o, in qualche caso, per il tramite di un familiare. Si registra un considerevole aumento delle istanze inviate in modo telematico, sia tramite *e-mail* sia tramite il sito di Diaspro. Al proposito si sottolinea che l'uso, oramai sistematico, della posta elettronica per dare corso alle pratiche permette di interloquire con gli enti o con i diretti interessati in modo molto più rapido, ciò comporta significativi vantaggi non solo in termini di economicità ma anche di efficienza.

I rapporti con le varie amministrazioni sono risultati complessivamente improntati alla collaborazione per quanto riguarda sia la disponibilità a fornire le informazioni richieste sia i tempi di risposta. Ciò è dovuto, presumibilmente, anche a una sempre maggiore sensibilità da parte degli enti pubblici nei confronti delle politiche rivolte alla soddisfazione dell'utenza.

Per quanto riguarda il rapporto con gli istanti, diverse sono state le manifestazioni esplicite di soddisfazione sia per la positiva conclusione della questione sottoposta all'attenzione dell'Ufficio sia per la disponibilità all'ascolto e per i chiarimenti forniti. Al proposito si rileva che gli istanti talora esprimono apprezzamento anche quando vengono loro esplicitati gli elementi tecnico-giuridici necessari a comprendere l'infondatezza della loro richiesta.

Al fine di fornire un quadro esemplificativo dell'attività svolta dal Difensore regionale nel corso del 2012, si illustrano sinteticamente, qui di seguito, le principali o più significative problematiche trattate. Per chiarezza espositiva si suddivide questo resoconto, come nella relazione dello scorso anno, nei tre paragrafi che rappresentano le principali categorie in cui si articola il settore della sicurezza sociale: assistenza sociale, invalidità civile, pensione e previdenza. (LG/PB)

### 6.1 Assistenza sociale

Nel 2012 sono pervenute 43 pratiche attinenti alla materia dell'assistenza sociale e ne sono state chiuse, in quanto compiutamente istruite 22, di cui 8 aperte negli anni precedenti.

La maggior parte delle istanze sottoposte all'attenzione dell'Ufficio ha riguardato problematiche sostanzialmente l'una diversa dall'altra, di varia natura e complessità; solo alcune delle istanze possono essere inserite nell'ambito di due tematiche specifiche afferenti l'una ad un quadro normativo alquanto variegato, composito ed in continua evoluzione, l'altra ad una disciplina più frammentaria e più articolata a livello territoriale. Si rileva una buona collaborazione da parte degli enti interlocutori che hanno spesso fornito risposte dettagliate ed esaustive in tempi ragionevoli.

La prima questione attiene al diritto allo studio degli alunni diversamente abili.

Come espressamente richiamato nel sito del Ministero dell'Istruzione tale diritto "si realizza, secondo la normativa vigente, attraverso l'integrazione scolastica, che prevede l'obbligo dello Stato di predisporre adeguate misure di sostegno, alle quali concorrono a livello territoriale, con proprie competenze, anche gli enti locali e il servizio sanitario nazionale. La comunità scolastica e i servizi locali hanno pertanto il compito di prendere in

carico e di occuparsi della cura educativa e della crescita complessiva della persona con disabilità, fin dai primi anni di vita. Tale impegno collettivo ha una meta ben precisa: predisporre le condizioni per la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, eliminando tutti i possibili ostacoli e le barriere, fisiche e culturali, che possono frapporsi fra la partecipazione sociale e la vita concreta delle persone con disabilità.

La L. 5.2.1992, n. 104 riconosce e tutela la partecipazione alla vita sociale delle persone con disabilità, in particolare nei luoghi per essa fondamentali: la scuola, durante l'infanzia e l'adolescenza (artt. 12, 13, 14, 15, 16 e 17) e il lavoro, nell'età adulta (artt. 18, 19, 20, 21 e 22). Una ricostruzione dell'iter legislativo riguardante l'integrazione, e dei relativi principi, è presente nelle Linee guida per l'integrazione degli alunni con disabilità, diramate con nota del 4 agosto 2009”.

Purtroppo l'effettiva realizzazione del processo d'inclusione scolastica presenta delle criticità, acute in questo periodo dal contesto economico e sociale. Le associazioni a tutela delle persone con disabilità denunciano, in particolare, una riduzione drastica delle ore di sostegno; classi sovraffollate, in violazione della legge che prevede un limite massimo di allievi qualora vi sia un alunno con grave disabilità; presenza di più allievi con disabilità, anche grave, nella stessa classe.

Nell'ambito delle istanze pervenute si riassumono sinteticamente quelle più significative, sia per quanto concerne la problematica segnalata sia per quanto concerne i risultati ottenuti.

Un rappresentante dei genitori nel GLH di un Istituto scolastico di Milano, si è rivolto all'Ufficio, nel mese di giugno, evidenziando di aver sottoposto più volte all'attenzione del Dirigente scolastico alcuni quesiti inerenti ad adempimenti espressamente previsti dalla legislazione vigente in tema di *handicap* e integrazione scolastica e di non aver ricevuto alcun riscontro.

Si precisa che i GLH (Gruppi di lavoro per l'integrazione degli handicappati) sono formati dal dirigente della scuola, dai docenti interessati, dai genitori e dal personale sanitario ed hanno un compito particolarmente significativo, in quanto hanno la finalità di definire, tra l'altro, il PEI (Piano Educativo Individualizzato), che determina il percorso formativo dell'alunno con disabilità e garantisce un intervento adeguato allo sviluppo delle sue potenzialità.

Gli adempimenti più rilevanti sollecitati dall'istante riguardavano la tempestiva predisposizione del PEI, almeno in bozza, per consentire di formulare una corretta richiesta di ore di sostegno in sede di definizione dell'organico dei docenti e l'attivazione dei GLHO, il Gruppo di lavoro handicap operativo sul singolo allievo.

L'Ufficio ha segnalato tempestivamente l'istanza al dirigente scolastico dell'Istituto, il quale ha fornito un riscontro solo parziale in quanto in attesa della sua conferma come preside reggente. In particolare, ha precisato che per le classi prime delle due scuole primarie dell'Istituto era stato seguito il criterio di non superare i 22 alunni, in presenza di alunni con disabilità, ed ha quantificato il numero delle ore di sostegno richieste all'Ufficio scolastico provinciale di Milano.

Nel successivo mese di marzo, l'istante ha inviato nuovamente un' *e-mail* all'Ufficio lamentando di non aver ancora ricevuto una risposta adeguata e puntuale con riferimento alle varie problematiche sollevate, pur rilevando in positivo un diverso spirito di collaborazione dell'attuale dirigenza rispetto alla precedente. In questo caso è stato fornito un riscontro, da parte del nuovo dirigente scolastico, non solo tempestivo ma anche articolato. E' stato precisato che i PEI del corrente anno erano stati controfirmati e

consegnati ai genitori e che entro il termine del mese di maggio sarebbero stati consegnati i PEI previsionali per l'anno scolastico 2012/2013. Per quanto riguarda il GLHO si precisava che si stava lavorando alla relativa costituzione e che, pur non essendo ancora stati formalmente costituiti, durante l'anno venivano tenuti costanti rapporti con le figure che operano attorno agli alunni con disabilità.

Un altro caso riguarda un alunno con disabilità frequentante una scuola elementare di Pavia. I genitori avevano infiltrato, informandone anche l'Ufficio, una diffida all'Istituto scolastico e all'Ufficio scolastico territoriale affinché si provvedesse, seppure in corso d'anno scolastico, all'assegnazione delle ore di sostegno in deroga, con rapporto 1 a 1.

L'Ufficio si è rivolto alle succitate Amministrazioni richiamando gli aspetti salienti dell'istanza alquanto articolata, in cui si faceva riferimento anche alle varie certificazioni medico-sanitarie in possesso dei genitori e al pregresso percorso scolastico del bambino.

A supporto della richiesta di assegnazione di un maggior numero di ore di sostegno si richiamava la Diagnosi Funzionale del settembre 2009, che rilevava il bisogno dell'alunno di un sostegno per la didattica di livello "alto" e si sottolineava che già all'inizio dell'anno scolastico il padre aveva richiesto un aumento delle ore sulla base delle risultanze dell'inquadramento diagnostico effettuato dal dipartimento di una Clinica neurologica di Pisa nel mese di luglio.

Si precisa che la L. 104/1992 individua la Diagnosi Funzione (DF), il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI) come strumenti necessari all'effettiva integrazione degli alunni con disabilità. Come precisato nel DPR 24.2.1994, tali documenti, redatti in collaborazione con il servizio sanitario nazionale, hanno lo scopo di riscontrare le potenzialità funzionali dell'alunno con disabilità e, in conformità alle stesse, costruire adeguati percorsi di autonomia, di socializzazione e di apprendimento.

Nella nota inviata ai destinatari della diffida, si evidenziava che l'assegnazione di un numero di ore di sostegno inferiore a quelle di cui l'alunno diversamente abile necessita comporta una rilevante limitazione del diritto allo studio e all'integrazione scolastica, specificatamente tutelato sia dall'ordinamento internazionale sia da quello interno. Si richiamava la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26.2.2010, nella quale si sancisce l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che determinano un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno e che escludono la possibilità di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti con disabilità grave. Si rilevava, da ultimo, che il minore era stato riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e che gli era stata certificata la gravità dell'handicap ai sensi dell'art. 3, c. 3, della L. 104/1992 dalla Commissione medica della ASL di Pavia.

L'Ufficio scolastico territoriale di Pavia, nel fornire un riscontro, precisava che erano stati assegnati alla Direzione didattica del 1° Circolo di Pavia, per l'anno scolastico 2012/2013, n. 15 insegnanti di sostegno per la scuola primaria. Si sottolineava, inoltre, che nel mese di settembre tale numero era stato aumentato di una unità, con decreto, e che la decisione della distribuzione delle ore ai singoli alunni era stata demandata alla scuola e al GLH d'Istituto, cui era stata segnalata la situazione di massima gravità del minore. Tali determinazioni - si concludeva - erano state assunte in applicazione dei criteri adottati per l'assegnazione delle ore di sostegno e in considerazione sia del numero di insegnanti di sostegno assegnato alla provincia di Pavia e di alunni con diversa abilità presenti nelle scuole pavesi sia della richiesta dell'Istituzione scolastica, che segnalava la presenza di

ventinove alunni con diversa abilità nella scuola primaria e di due bimbi nella scuola dell’infanzia. Infine, pur riconoscendo la gravità della situazione del minore, si precisava che erano esaurite le risorse assegnate all’Ufficio scolastico di Pavia per il sostegno degli alunni diversamente abili.

In seguito anche il dirigente scolastico ha fornito un riscontro e, richiamando le considerazioni espresse dall’Ufficio, ha comunicato che a decorrere dal mese di febbraio 2013 sarebbero state affidate ulteriori 6 ore per completamento della cattedra all’insegnante, già titolare delle 16 ore di sostegno all’alunno.

Sempre nell’ambito dell’inclusione scolastica degli alunni diversamente abili si segnala un’istanza che riguarda il ruolo e la presenza di una diversa forma di supporto educativo assistenziale, quella dell’assistente educatore. Si ricorda che l’attuale panorama legislativo (L. 104/1992, L. 328/2000 e l.r. 26/2001) attribuisce compiti e funzioni agli enti locali per quanto riguarda l’intervento a sostegno dell’integrazione scolastica, anche attraverso l’assegnazione degli assistenti-educatori.

L’assistente-educatore è una figura professionale che opera all’interno delle scuole elementari, medie e superiori, a sostegno del percorso di autonomia, di integrazione e di comunicazione degli alunni disabili, in considerazione della globalità della persona e del percorso di crescita di ogni individuo. L’intervento dell’assistente-educatore, centrato essenzialmente sulla relazione, prende avvio dalla considerazione delle risorse, degli interessi e dei bisogni dell’alunno disabile, con riferimento al suo contesto di vita, individuando le potenzialità e le opportunità che permettano a ciascuno di vivere maggiori possibilità di partecipazione.

La sig.ra A.C. si è rivolta all’Ufficio rilevando il suo netto dissenso nei confronti di quanto precisato nel verbale della Commissione assistenza educativa handicap del giugno 2012 circa la riduzione di 4 ore, per l’anno scolastico in corso, della presenza dell’assistente educativo che seguiva suo figlio, affetto da gravi patologie plurime visive, motorie, neurologiche e cognitive. Si precisa che detta Commissione è composta da referenti della Comunità montana, dei Comuni, degli Istituti scolastici, del servizio di neuropsichiatria infantile dell’Azienda ospedaliera di riferimento e della cooperativa che gestisce i servizi di assistenza educativa.

La riduzione proposta rispetto agli anni precedenti, nel corso dei quali era sempre stata riconosciuta la copertura totale pari a 26 ore settimanali su 26 di frequenza scolastica, era finalizzata a consentire al ragazzo di sperimentare in un ambiente protetto i gradi minimi di autonomia personale, così da poter acquisire valutazioni e informazioni rispetto ai suoi interessi e alla sua capacità di esprimere e far comprendere i propri bisogni non solo alla figura a lui dedicata, ma all’intero contesto scolastico al fine di “raccogliere osservazioni preziose per l’orientamento del progetto di vita adulta”.

L’Ufficio si è rivolto al Responsabile dei servizi sociali della Comunità montana, evidenziando che parevano meritevoli di approfondita valutazione le osservazioni espresse dalla madre e più volte segnalate alla sua attenzione. La sig.ra A.C. contestava in modo risoluto la motivazione su cui si basava la decisione della Commissione; in particolare, sottolineava che il figlio diciassettenne aveva assoluta necessità della presenza continuativa dell’educatore, tenuto conto delle gravi e plurime patologie di cui soffre, come certificate nelle numerose relazioni mediche da parte degli specialisti che da anni lo seguono. L’interessata esprimeva, peraltro, il timore che la mancanza per alcune ore di una figura di riferimento potesse creare ripercussioni negative sotto il profilo emotivo e

causare regressioni sullo stato di salute del figlio. Evidenziava anche che non era ancora stato definito, da parte della famiglia, alcun progetto di vita futura per il ragazzo.

L'Ufficio invitava la Responsabile dei servizi sociali della Comunità montana a voler valutare attentamente le criticità evidenziate; dopo alcuni solleciti, veniva fornita una risposta articolata in cui si evidenziava che al momento continuava ad essere garantita la copertura al 100% di personale dedicato e che la rivalutazione del progetto competeva alla Commissione di ambito in sede collegiale. L'istante ha in seguito comunicato di aver fatto pervenire, come richiestole, recente certificazione medica inerente alla diagnosi funzionale del figlio e che le ore di presenza dell'assistente educatore non erano state decurtate.

Da ultimo si riassume l'istanza presentata dalla signora D. L., madre di R., bimbo diversamente abile con problemi di apprendimento, di udito e nel linguaggio.

L'istante esponeva di aver fruito di un servizio di assistenza domiciliare, erogato dal Comune di residenza; detto servizio era dapprima di 15 ore settimanali fino al 2004 - anno in cui era deceduta la sorella gemella di R., gravemente disabile - successivamente ridotte a 6 ore. Le era stato comunicato verbalmente che suo figlio non aveva più diritto a tale prestazione per l'anno scolastico 2012-2013.

L'istante chiedeva l'intervento dell'Ufficio in quanto non le era chiaro per quale motivo fosse stato denegato tale diritto al figlio, sempre riconosciutogli tenuto conto della situazione di disabilità e della necessità di essere seguito - in base al diritto all'inclusione e all'integrazione scolastica - nello svolgimento dei compiti a casa.

In seguito all'intervento dell'Ufficio, l'istante ha segnalato che era stato riattivato il servizio di assistenza scolastica, pari a 4 ore settimanali, a favore del figlio, ma ha anche precisato che non le era stata data alcuna assicurazione circa la continuità del servizio sino al termine dell'anno scolastico.

L'Ufficio richiedeva chiarimenti in merito al Comune, che forniva una tempestiva risposta di cui si riassumono gli aspetti salienti.

Per quanto riguarda l'assistenza scolastica, l'Amministrazione comunale, nell'evidenziare che è regolata da norme specifiche e garantita dalla Costituzione, rilevava di aver sempre agito nel rispetto della legalità e dei diritti degli alunni diversamente abili. Con riferimento al caso specifico aveva attivato il servizio di assistenza scolastica a favore di R. sin dal 2002, allorquando il bimbo aveva iniziato a frequentare la scuola d'infanzia. Da allora tale servizio non era mai cessato ed era stato annualmente erogato nei diversi gradi e istituti scolastici frequentati dal minore. Le ore annuali di assistenza scolastica erano sempre state concertate con le esigenze espresse dalle rispettive Direzioni e non erano mai scese al di sotto delle 15 ore settimanali.

Per quanto riguarda l'assistenza domiciliare, l'Amministrazione sottolineava di aver supportato la sua famiglia, dalla nascita dei bambini fino al 2006, con progetti ai sensi della L. 21.5.1998, n. 162, eseguiti direttamente a domicilio ed al fine di fornire un sollievo della madre, anche se era prassi garantire tali interventi domiciliari a quei nuclei ove vi erano genitori entrambi lavoratori e più figli, dei quali almeno uno disabile. Si evidenziava, inoltre, che dal secondo semestre del 2006, non essendovi più i presupposti per un intervento con progetti derivanti dalla L. 162/1998, con la gestione a regime dei Piani di Zona era stata introdotta la voucherizzazione dei servizi domiciliari e di tale istituto il piccolo R. ne aveva beneficiato e ne stava beneficiando. Erano, infatti, sempre stati erogati voucher finalizzati a un sostegno per i compiti a casa di 6 ore settimanali,

ridotte a 4 ore settimanali da novembre 2012, a causa della scarsità di risorse del Piano di Zona.

Si segnalava che, purtroppo, non si sarebbe probabilmente potuto più concedere il *voucher* per l'assistenza ai compiti, che è erogato non dal Comune ma dal Piano di Zona, regolato dalle soglie I.S.E.E. determinate dal Piano di Zona; si rilevava che l'assistenza per i compiti non è un diritto soggettivo derivante dalla condizione, il presupposto è necessariamente collegato alla potenzialità economica del gruppo familiare cui appartiene il soggetto assistito. Si assicurava, comunque, che non sarebbe venuto meno l'impegno dell'Amministrazione per la necessaria assistenza scolastica per l'intero percorso di istruzione. Nel ringraziare per la risposta fornita si precisava che l'istante aveva segnalato all'Ufficio che il reddito di suo marito era diminuito a causa della crisi economica e che a breve si sarebbe fatta rilasciare un nuovo certificato I.S.E.E..

La seconda tematica, cui possono essere ricondotte diverse istanze pervenute all'Ufficio, è quella concernente situazioni di grave disagio socio-economico. In questo campo, come rilevato nella relazione dello scorso anno, l'Ufficio svolge essenzialmente un lavoro di mediazione.

A titolo esemplificativo si riassume l'istanza presentata in nome e per conto della sig.ra A.V., che si trovava in una grave situazione di difficoltà, a causa della sua condizione di disoccupata. Si precisava che a seguito "di un solitario, deplorevole episodio dovuto a un'incontrollata aggressività, per la burocratica freddezza" con cui le sembrava venissero recepite dal personale del Settore Interventi Sociali del Comune le sue accorate istanze di aiuto, era stata condannata con il beneficio della condizionale, essendo incensurata, per resistenza a pubblico ufficiale. Successivamente, il succitato Settore le aveva comunicato che era stato revocato, a causa di tale comportamento, il contributo di € 150,00, deliberato a suo favore per 6 mesi a partire da ottobre 2011, della cui concessione, peraltro, non era stata mai informata.

L'Ufficio si rivolgeva al Comune, evidenziando che il provvedimento di revoca non sembrava trovare uno specifico riferimento normativo negli articoli 13 e 14 del Regolamento comunale espressamente richiamati in tale atto ed invitava, pertanto, a chiarire i motivi che avevano indotto a revocare il beneficio già approvato e a riconsiderare la richiesta della sig.ra A.V., tenuto conto che permanevano le condizioni di disagio economico.

Il Comune ha fornito una risposta molto articolata, nella quale ha dettagliatamente ricostruito la vicenda della sig.ra A.V. e la sua situazione personale. Per quanto concerne le motivazioni sottese alla revoca del beneficio concesso, si precisava che, in linea generale si era fatto riferimento all'istituto della revoca, quale atto amministrativo di secondo grado, così come disciplinato dal nostro ordinamento giuridico: "la revoca può intervenire su atti viziati nel merito, cioè divenuti inopportuni rispetto alla tutela dell'interesse pubblico che quell'atto amministrativo deve perseguire, oppure valutati come inopportuni a seguito di una successiva valutazione dei vari interessi coinvolti dall'atto stesso".

Riguardo al caso specifico l'Amministrazione comunale sottolineava che il progetto di aiuto è una prestazione, attivabile all'interno di un progetto di aiuto complessivo, non un'agevolazione erogabile soltanto a fronte di una condizione di precarietà economica. Presupposto per questo lavoro è l'instaurazione di un clima di fiducia e reciproco rispetto fra l'operatore sociale e il cittadino, attraverso la cura e il sostegno delle relazioni, in un processo d'aiuto attivo da parte dell'assistente sociale e nel quale l'utente promuove la sua autodeterminazione.

Al di là dell'episodio cui si accennava nell'istanza, si rilevava che la sig.ra A.V. era stata successivamente contattata dalla psicologa per sincerarsi del suo stato ed invitarla a rivolgersi ad un centro psicosociale; la sig.ra A.V., però, non si era più messa in contatto con il servizio sociale comunale. I fatti accaduti avevano reso evidente l'assenza di una fattiva attivazione dell'utente nel proprio progetto di aiuto concordato con il servizio sociale, realizzando così una delle cause di esclusione del contributo previsto dal regolamento. Si rilevava, infine, che qualunque progetto d'inclusione sociale da realizzare e condividere con il servizio sociale non poteva prescindere da un'effettiva valutazione delle reali condizioni di salute della sig.ra A.V., anche al fine di garantire la sua tenuta al progetto e la sicurezza e l'incolumità della stessa e degli operatori comunali.

A titolo esemplificativo della varietà di problematiche attinenti all'assistenza sociale si riportano sinteticamente due pratiche, l'una inherente alla Carta Acquisti l'altra inherente al Fondo sostegno affitti.

La Carta Acquisti può essere richiesta da coloro che hanno già compiuto 65 anni d'età o sono genitori di un bambino con meno di tre anni d'età e sono in possesso dei requisiti stabiliti dal D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in L. 6.8.2008, n. 133. È utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare e dell'onere per le bollette della luce e del gas, per l'acquisto di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.

Il sig. E.J. esponeva di aver presentato all'Ufficio postale di Lainate, una domanda, redatta sull'apposito modulo e corredata della documentazione prescritta, per richiedere la Carta Acquisti a favore della figlia minore di tre anni. Non ricevendo alcuna successiva comunicazione, l'istante aveva cercato, sia tramite il numero verde dell'INPS sia recandosi personalmente presso la sede INPS competente, di sollecitare il rilascio della Carta. In tali occasioni gli era sempre stato solo segnalato che erano in corso accertamenti sulla cittadinanza di sua figlia.

Dopo aver verificato che parevano sussistere i requisiti previsti dalla normativa per fruire di detto beneficio economico, l'Ufficio invitava l'INPS a voler sollecitamente definire il procedimento inherente alla concessione della Carta o, in alternativa, a fornire una chiara e precisa indicazione circa i motivi che ne impedivano il tempestivo rilascio. L'Istituto ha tempestivamente comunicato di aver provveduto, non appena ricevuta la segnalazione, ad inviare al sistema la richiesta di sblocco del beneficiario; successivamente ha confermato che la Carta era stata effettivamente sbloccata e caricata fino a giugno.

Anche nel 2012 sono pervenute alcune pratiche riguardanti il Fondo sostegno affitti, contributo economico – come illustrato nella relazione dello scorso anno – destinato alle famiglie in difficoltà con il pagamento del canone di locazione sul mercato privato. In merito si segnala la pratica della signora G.C. che lamentava la mancata erogazione del contributo per l'affitto richiesto all'amministrazione comunale nel 2011.

In particolare, l'istante precisava che il Comune le aveva comunicato per iscritto di aver disposto a suo favore un contributo pari a 803,2 euro da ritirarsi personalmente presso la Tesoreria della Banca Popolare di Bergamo, ma di non aver potuto riscuotere la cifra in quanto il Comune non aveva effettivamente accreditato l'importo relativo.

Rivoltasi agli uffici comunali per avere spiegazioni in merito, aveva appreso che l'amministrazione aveva trattenuto il contributo poiché la riteneva debitrice di somme relative a tasse e sanzioni amministrative mai pagate, riguardanti diverse annualità. La signora G.C. riferiva di non sapere alcunché circa le multe e che tale debito non le era mai stato contestato.

L’Ufficio invitava l’amministrazione comunale a chiarire la vicenda e in particolare a spiegare come mai in un primo momento fosse stata comunicata formalmente all’interessata l’assegnazione della somma quale contributo per l’affitto 2011, mentre poi, senza alcuna informazione, le venisse impedita, di fatto, la riscossione della somma. Si riteneva, in primo luogo, che il mancato pagamento delle multe sarebbe dovuto essere preventivamente contestato in modo esplicito così da permettere all’istante di poter replicare esponendo le proprie ragioni ed, eventualmente, di poter dimostrare l’avvenuto pagamento delle stesse. In secondo luogo si rilevava che, in base alle disposizioni regionali e statali che disciplinano il Fondo sostegno affitto, l’erogazione del beneficio economico ha la specifica finalità di sostenere l’accesso dei cittadini in condizione economica disagiata alle abitazioni in locazione, riducendo l’incidenza del canone sul reddito familiare. Il contributo sarebbe dovuto, quindi, essere destinato all’effettivo pagamento dell’affitto da parte del conduttore, titolare del contributo stesso.

Il Responsabile dell’area finanziaria del Comune ha contattato l’Ufficio per riferire che era stato chiesto un parere al Servizio legislativo competente della Regione Lombardia circa la possibilità di fare una compensazione con i debiti verso il Comune su tutto il contributo oppure solo sulla quota regionale o comunale. Se il parere lo avesse consentito avrebbero trattenuto il contributo, ma prima avrebbero sentito i servizi sociali per conoscere lo stato di bisogno dell’istante. Si precisava, inoltre, sia che altri beneficiari del contributo avevano dato la propria autorizzazione scritta a compensare i debiti sia che le multe erano state sicuramente contestate all’istante, nei termini e nei modi di legge.

La risposta della Regione esprimeva qualche perplessità sulla compensazione della quota regionale, mentre riteneva possibile la compensazione di quella comunale. Il Comune ha deciso, quindi, di compensare solo la quota comunale, anche per non creare ulteriori tensioni con la signora G.C. (LG/PB).

## 6.2 Previdenza

Nella materia previdenziale le problematiche sottoposte all’attenzione dell’Ufficio sono da sempre alquanto varie, tant’è che non è possibile ricondurle ad una o più tematiche unitarie.

Al fine di fornire un quadro dell’attività svolta nel 2012, si ritiene, pertanto, opportuno riportare alcune pratiche significative circa le modalità di intervento e i risultati che possono essere conseguiti, anche grazie ai buoni rapporti collaborativi che col tempo si sono instaurati con le varie sedi dell’INPS. In merito si sottolinea che l’utilizzo della posta elettronica ha reso molto più fluida e celere l’interazione con l’Istituto, che quasi sempre ha fornito tempestive risposte tramite e-mail.

La sig.ra E. F. si è rivolta all’Ufficio per segnalare che la competente sede INPS aveva sempre rigettato la domanda, da lei ripetutamente presentata nel corso del 2010, per fruire dell’assegno sociale e di non capirne la motivazione.

L’Ufficio invitava l’Istituto a fornire una risposta più circostanziata circa i motivi che avevano impedito di erogare detto beneficio economico ed allegava copia dei tre provvedimenti emessi nel corso del 2010 con cui era stata respinta la domanda in quanto l’interessata risultava titolare di redditi da lavoro dipendente. Si precisava che l’istante non aveva inviato alcuna documentazione inerente alla sussistenza dei requisiti reddituali per fruire dell’assegno, requisiti che in ogni caso non spettava all’Ufficio valutare e che la stessa dichiarava di possedere.

L'INPS, nel confermare il rigetto delle domande concernenti l'anno 2010, comunicava di aver riesaminato la richiesta presentata nel dicembre 2010, in quanto, avendo decorrenza gennaio 2011 e non essendoci alcun reddito per l'anno 2011, risultavano soddisfatti tutti i requisiti per la concessione dell'assegno. In seguito l'interessata inviava copia della nota con cui l'INPS comunicava di aver liquidato la provvidenza economica solo a far tempo dal giugno 2011. L'Ufficio richiedeva nuovamente chiarimenti all'Istituto; nel riscontro fornito si precisava che la prima liquidazione era avvenuta per ragioni interne dal giugno 2011, ma che a breve sarebbero stati liquidati gli arretrati. Solo all'inizio del 2012 si è avuta conferma della positiva definizione della pratica.

La sig.ra L. S., dipendente dell'Istituto Nazionale dei Tumori dal 1991, aveva presentato nel mese di maggio del 1992 una domanda di ricongiunzione, ex art. 2, L. 7.2.1979, n. 29 del servizio svolto nel periodo 1983 - 1991 presso la Fondazione Centro San Raffaele. In particolare l'istante evidenziava che con nota del settembre 2000 l'INPS le aveva segnalato di aver dato seguito alla suddetta richiesta, per la parte di competenza, e di aver trasmesso, in conformità a quanto disposto dall'art. 5, L. 29/1979, alla sede centrale dell'INPDAP i dati contributivi, con modulo apposito. La sig.ra L. S. rilevava che, pur essendo intercorsi quasi venti anni dall'inoltro della succitata domanda, nell'estratto conto assicurativo, richiesto in data 13.09.2011 al servizio "Call Center pronto Inpd@p", non erano ancora indicati gli anni relativi all'attività prestata presso la Fondazione San Raffaele.

L'Ufficio, nel mese di dicembre 2011, richiedeva alla sede INPS-Gestione ex INPDAP di Milano 2 ogni utile indicazione sullo stato di trattazione della pratica di ricongiunzione e sui tempi ancora necessari per la relativa definizione cosicché potesse essere inviato all'interessata un estratto conto assicurativo attestante anche i periodi di lavoro ricongiunti. In tempi brevi l'Istituto previdenziale comunicava di aver definito la richiesta di ricongiunzione con determinazione adottata nel febbraio 2012, con nessun onere a carico dell'interessata. Riguardo all'asserita posizione assicurativa incompleta, si precisava che l'INPDAP non aveva (e non ha tuttora) una posizione assicurativa come quella dell'INPS. Infatti, per quanto attiene alla posizione del pubblico dipendente e al versamento dei contributi previdenziali da parte dell'Ente e/o della struttura di appartenenza, a tutt'oggi quello che fa fede è lo stato di servizio del dipendente.

La sig.ra A. C., madre di un bimbo nato il 2.1.2012, aveva chiesto con raccomandata inviata il 31.01.2012 all'INPS di voler formalmente acquisire la sua domanda di congedo di maternità obbligatoria. Non essendo pervenuto alcun riscontro l'Ufficio sollecitava la definizione della pratica evidenziando che l'interessata precisava di non avere potuto completare online la suddetta domanda entro 30 giorni dalla data del parto, come espressamente previsto nelle recenti disposizioni INPS, a causa di lentezze burocratiche e del mancato funzionamento del sistema telematico. In particolare, rilevava, che, da un lato, il Comune aveva registrato i dati del minore e le aveva rilasciato l'estratto per riassunto del certificato di nascita solo in data 31.01.2012 e, dall'altro lato con riferimento alla procedura telematica, che, nella schermata contenente i dati del minore, il codice fiscale di suo figlio non corrispondeva ad alcun soggetto in anagrafe.

L'Istituto comunicava telefonicamente all'interessata, e in seguito per iscritto all'Ufficio, che era stato necessario intervenire manualmente sulle procedure telematiche per la sistemazione della posizione, poiché aveva inoltrato on-line erroneamente due

domande di maternità obbligatoria. Non appena pervenuti - in data 1.2.2012 - i dati di nascita del bimbo, era stato inserito il periodo di congedo spettante.

Il sig. G.N. esponeva di aver presentato, in data 13.12.2004, una domanda alla competente sede INPS al fine di ricongiungere, ai sensi dell'art. 1, L. 29/1979, l'attività lavorativa prestata nel periodo 1993 - 1996 come docente presso istituti scolastici statali, con versamento dei relativi contributi previdenziali al Tesoro/INPDAP. Nonostante un copioso carteggio tra gli Enti cui competeva l'istruttoria della pratica e l'inoltro di vari solleciti, il relativo procedimento non era ancora stato definito.

L'Ufficio riteneva opportuno rivolgersi a entrambi gli Istituti previdenziali evidenziando i passaggi salienti del travagliato *iter* procedurale, dettagliatamente illustrato dall'interessato. L'INPS, nell'ottobre 2005, aveva richiesto "il prospetto delle contribuzioni obbligatorie, volontarie, figurative e da riscatto esistenti nella gestione predetta a nome dell'interessato" all'INPDAP, il quale aveva tempestivamente comunicato che per il personale dello Stato cessato dal servizio in data anteriore al 1° ottobre 2005 (o 1° settembre 2000 per il personale della scuola) la competenza alla costituzione della posizione assicurativa presso l'INPS rimaneva all'ultima Amministrazione di appartenenza dell'iscritto. Nel gennaio 2006, l'INPS aveva richiesto, pertanto, i dati contributivi all'Ufficio scolastico provinciale di Lecco, che aveva espletato gli adempimenti di competenza ed al quale, peraltro, il sig. G.N. aveva consegnato personalmente copia della documentazione in suo possesso, attinente alla contribuzione versata per il periodo oggetto di ricongiunzione, poichè nel sistema informativo non risultava la sua posizione assicurativa. L'Ufficio sollecitava la definizione della pratica e, per quanto concerneva le perplessità espresse dal sig. G.N. circa eventuali ripercussioni delle lungaggini procedurali, a lui non imputabili, sul costo della ricongiunzione, invitava a volerlo rassicurare in merito alla relativa gratuità. Al proposito si riportava quanto espressamente indicato nella circolare INPS n. 142 del 5.11.2010. "Come dispone l'articolo 12, comma 12 *septies*, della legge n. 122/2010: 'a decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi terzo, quarto e quinto della medesima Legge. L'onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall'articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.' Conseguo che, con effetto sulle istanze presentate dalla predetta decorrenza, la ricongiunzione nel FPLD avverrà sempre a titolo oneroso, qualunque sia la gestione di provenienza dei periodi interessati ed a prescindere dalla natura dell'attività (subordinata o autonoma) alla quale si riferiscono i relativi contributi. Le nuove disposizioni si applicano alle domande presentate dal 1° luglio 2010 in poi. Le ricongiunzioni ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 29/1979, richieste in data precedente, dovranno essere invece definite sulla base delle previgenti disposizioni".

Nell'arco di qualche giorno l'INPS comunicava che la pratica era stata definita provvisoriamente con l'accrédito nell'estratto conto contributivo; sarebbe stata definita compiutamente alla conclusione dell'accorpamento INPS/INPDAP con la sistemazione degli aspetti contabili, che tuttavia avevano una rilevanza meramente interna. Si confermava che questa ricongiunzione era gratuita in quanto la domanda era stata presentata prima del 1.7.2010. Si inviava una copia dell'estratto conto all'interessato, che informava l'Ufficio dell'avvenuta ricezione e ringraziava per aver portato a positiva conclusione in breve tempo una questione che si trascinava da anni.

La sig.ra S. G. segnalava una vertenza con l'INPS riguardante la madre F. C.. Con nota del settembre 2011 l'INPS aveva informato la pensionata che dal ricalcolo della

pensione cat. VO, di cui era titolare dall'ottobre 1989, era derivato un debito a suo carico pari a 1.577,28 euro (955,08 euro per il 2009 e 622,20 euro per il 2010), dovuto ad un conguaglio inerente alla maggiorazione/aumento sociale, che, come precisatole successivamente, veniva recuperato tramite 24 trattenute mensili sulla pensione. La signora C. si era recata alla competente sede INPS ove le era stato assicurato che le sarebbe stata inviata una comunicazione, mai pervenuta, circa l'importo effettivamente dovuto, tenuto conto che quello determinato dall'INPS era errato in quanto comprensivo di somme mai erogate.

L'Ufficio si rivolgeva all'Istituto previdenziale sottolineando che nei prospetti inerenti all'importo mensile della pensione in pagamento relativi ai mesi luglio 2009 - dicembre 2009 non era indicata alcuna somma a titolo di maggiorazione sociale. Si rilevava che era anche stato confermato l'indebito di 1.577,28 con provvedimento del 5.12.2011, avverso il quale la pensionata aveva presentato un ricorso che era stato rigettato con motivazione alquanto generica e vaga.

Si invitava a voler sollecitamente riesaminare la pratica ed in particolare a voler rettificare l'importo dovuto, pari a 622,20 euro, da cui, ovviamente, dovevano essere detratte le somme già trattenute. L'Istituto previdenziale informava tempestivamente di aver rideterminato l'entità dell'indebito in 522,80 euro, illustrando i motivi procedurali che avevano comportato l'errato computo dell'indebito.

La sig.ra F. L. aveva inviato a quest'Ufficio, per conoscenza, il ricorso inoltrato all'INPS con cui contestava la riliquidazione della pensione cat. VO di cui era titolare, lamentando la mancanza di trasparenza nel procedimento di recupero avviato nei suoi confronti. Con comunicazione del gennaio 2012 le era, infatti, stato segnalato che dal ricalcolo della pensione di cui è titolare era derivato un conguaglio lordo a suo carico pari a 3.601,02 euro per il periodo dal 1.1.2009 al 31.12.2012. Nel successivo provvedimento del febbraio 2012, oggetto dell'impugnativa, si precisava sinteticamente che era stata "corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge". L'istante evidenziava di avere i requisiti previsti dall'art. 38 della L. 28.12.2001, n. 448 per fruire della maggiorazione sociale e chiedeva, pertanto, che fosse annullata la sua posizione debitoria.

L'Ufficio, dopo aver valutato la fondatezza delle considerazioni espresse dalla ricorrente, invitava l'INPS a voler fornire un riscontro chiaro ed esaustivo. In merito alla disciplina sugli indebiti pensionistici si rilevava che il comma 2 dell'art. 13 della L. 20.12.1991, n. 412 prevede che l'Istituto proceda annualmente alla verifica delle situazioni reddituali incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni previdenziali; come espressamente evidenziato nella circolare INPS n. 31 del 2 marzo 2006 "qualora sia accertato un indebito pensionistico, l'Istituto deve procedere al recupero delle somme indebitamente erogate nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale qualora la notifica dell'indebito avvenga entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato". Qualora dovesse essere confermata la posizione debitoria, si invitava, in presenza dei presupposti di legge, a riconsiderare l'entità della somma dovuta in conformità alle succitate disposizioni.

Il responsabile dell'Ufficio INPS, cui competeva l'istruttoria della pratica, ha, nel giro di pochi giorni, contattato telefonicamente l'Ufficio per precisare che l'indebito contestato era dovuto ad un disguido correlato ad una richiesta di variazione inerente alla pensione, non compilata correttamente, trasmessa on-line dall'istante.

Si precisava che sarebbe stato annullato l'indebito e riliquidata la maggiorazione, qualora, in base alle verifiche reddituali in corso, fossero sussistiti i requisiti di legge.

Da ultimo si segnala l'istanza presentata dalla sig.ra P. C., docente di scuola secondaria di I grado, cessata dal servizio il 1.09.2008. All'istante era pervenuta nell'aprile 2011 una comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione territoriale di Milano - di avvio del procedimento relativo all'accertamento di un debito in dipendenza di assegni in più corrisposti dall'anno 1994 all'anno 2008 in applicazione di un decreto emesso dall'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia nel luglio 2008. Si precisava che il credito erariale assommava a 14.742,34 euro. L'istante aveva prontamente contestato per iscritto la ricostruzione di carriera effettuata con tale decreto - che esponeva di non aver mai ricevuto - indicandone le ragioni ed allegando la relativa certificazione, chiedendo, pertanto, che venisse sospesa la procedura di recupero e venisse emanato un nuovo provvedimento.

L'Ufficio si è rivolto all'Ufficio scolastico regionale, evidenziando, soprattutto, l'irregolarità procedurale inerente alla mancata notifica del decreto succitato.

Successivamente sono pervenuti, tramite fax, vari documenti: decreti di ricostruzione della carriera; corrispondenza varia inerente alla pratica in oggetto; certificati di servizio e titoli di studio riguardanti la signora P.C.. L'Ufficio, verificato che erano stati inviati dall'Ufficio scolastico, si è rivolto a detto Ufficio precisando che si poteva ritenere compiutamente istruita la pratica solo quando fosse stata fornita una esauriente risposta alla richiesta presentata dalla signora P.C. e quando la stessa fosse stata resa partecipe, nei modi e nei termini di legge, dell'iter procedurale inerente al recupero, tanto più che, sulla base della documentazione pervenuta, parevano essere stati emanati successivi provvedimenti di rettifica.

In seguito l'Amministrazione ha fornito le precisazioni richieste, comunicando in particolare che il predetto decreto era stato effettivamente annullato a seguito di ricalcolo della carriera e di emanazione dei due nuovi decreti, già registrati alla Ragioneria territoriale dello Stato che sarebbero stati notificati alla pensionata. (LG/PB)

### 6.3 Invalidità civile

Per quanto riguarda questo settore i cittadini si sono rivolti all'Ufficio per segnalare per lo più problematiche inerenti al riconoscimento dei benefici in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, *handicap* e disabilità, con riferimento sia alle varie fasi amministrative e sanitarie sia ai tempi di erogazione delle prestazioni. In merito sono state fornite, anche telefonicamente, le delucidazioni richieste e, in presenza di ritardi o disguidi nella definizione dei relativi procedimenti, si è provveduto ad istruire compiutamente la pratica intervenendo, per la maggior parte dei casi, presso le competenti sedi INPS. In particolare la fattiva collaborazione con la sede INPS di Milano, cui è attribuita la trattazione delle pratiche di invalidità, ha permesso di definire in tempi brevi le istanze segnalate con piena soddisfazione dell'utenza.

Nella relazione ispettiva sulla gestione finanziaria dell'INPS del novembre 2012, la Corte dei Conti rileva delle criticità nell'area dell'invalidità civile dovute alle sempre maggiori competenze affidate all'Istituto nell'intento di garantire correttezza e omogeneità nel riconoscimento del diritto alla prestazione e in ottica di prevenzione e contrasto alle frodi.

I nodi ancora irrisolti riguardano soprattutto i rapporti con le ASL - nella prassi per la calendarizzazione delle visite e per la convocazione delle sedute, nonché nelle

prevallenti decisioni adottate in base agli atti – che concorrono a rendere più complessa l'integrazione delle commissioni da parte dei medici INPS. Quali principali riflessi negativi sull'iter procedurale la Corte segnala i tempi ancora eccessivamente lunghi e lontani dai 120 giorni prescritti, collegati anche alla scelta di sottoporre gli atti al duplice riesame – con eventuale nuova convocazione a visita – dei Collegi medico-legali e della Commissione superiore dell'Istituto. Dalla data di proposizione della domanda alla concessione delle provvidenze trascorrono, infatti, in media 278 giorni per l'invalidità civile, 325 giorni per la cecità civile e 344 giorni per la sordità. Le conseguenze di questi ritardi non gravano solo sulle persone con disabilità, ma anche sull'erario, poiché l'INPS è tenuto a pagare gli interessi legali sulle provvidenze erogate in ritardo.

Nell'ambito delle tematiche trattate dall'Ufficio si segnalano due pratiche a titolo esemplificativo dell'attività svolta.

La sig.ra A. F. ha richiesto l'intervento dell'Ufficio con riferimento al procedimento di accertamento dello stato di invalidità civile e di *handicap* del figlio di due anni. Nel dicembre 2010 l'interessata aveva inoltrato, tramite patronato, domanda di invalidità e nel marzo 2011 il bambino era stato sottoposto a visita. In tale sede la Commissione ASL aveva richiesto ulteriori accertamenti genetici, che erano stati effettuati e poi consegnati alla ASL competente nel quarto trimestre del 2011.

Nel gennaio 2012, l'INPS aveva inviato alla signora A. F. il solo verbale di riconoscimento dello stato di invalidità civile, la stessa non aveva ricevuto alcuna comunicazione circa l'esito della visita di accertamento dello stato di handicap. L'Ufficio, pertanto, si è rivolto alla sede INPS competente per richiedere informazioni circa il ritardo nella trasmissione all'interessata del verbale di handicap e per sollecitare una tempestiva definizione del procedimento in questione. Si sottolineava che erano ampiamente decorsi i 120 giorni di tempo dalla data di presentazione della domanda, indicati dalla circolare INPS n. 131 del 28.12.2009. Si evidenziava, inoltre, che l'interessata aveva urgente necessità di usufruire dei permessi lavorativi per prestare assistenza al figlio e che aveva tentato più volte di avere notizie circa il procedimento dal contact center dell'INPS, ma non era mai riuscita ad ottenere risposte soddisfacenti.

Dopo l'invio di un sollecito, l'INPS ha risposto che la domanda di legge L.104/1992 del bambino era stata validata dal CML (Centro Medico Legale) nel luglio 2012 e che la signora A. F. era stata contattata direttamente per concordare il ritiro del verbale presso gli uffici dell'INPS e per fornirle chiarimenti in merito all'erogazione dell'indennità di frequenza.

La sig.ra M. C., madre di una bambina affetta da dislessia e riconosciuta invalida con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, si è rivolta all'Ufficio per contestare il rigetto da parte dell'INPS, sede provinciale di Monza e Brianza, della domanda di concessione dell'indennità mensile di frequenza. Tale domanda era stata presentata in relazione alla frequenza della bambina ad un corso di riabilitazione logopedica dal marzo 2009 al giugno 2011 presso una cooperativa di Seveso. Dopo il rigetto dell'istanza di erogazione del beneficio economico, la sig.ra M. C. aveva richiesto assistenza ad un patronato che aveva inoltrato ricorso contro tale rigetto alla Commissione provinciale INPS di Monza. Il patronato chiedeva l'accoglimento della domanda di indennità di frequenza in base a quanto stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione civile del 2001, in relazione ad un caso ritenuto analogo a quello in questione. Il Comitato provinciale aveva respinto il ricorso affermando che l'indennità non era stata

concessa in quanto il centro riabilitativo frequentato dalla minore non operava in regime convenzionale come prescritto dalla normativa vigente.

L'Ufficio, dopo aver valutato attentamente la copiosa documentazione inoltrata dall'istante, ha spiegato alla signora M.C. che non ravvisava alcuna illegittimità circa il mancato accoglimento della domanda di indennità di frequenza presentata all'INPS, in quanto la L. 11.10.1990, n. 289 prescrive espressamente che i centri specializzati nel trattamento terapeutico o riabilitativo possono essere pubblici o privati, "purché operanti in regime convenzionale". Si rilevava inoltre che la sentenza della Corte di Cassazione richiamata dal patronato a supporto del ricorso era relativa ad una fattispecie del tutto diversa dal caso in esame.

L'Ufficio, appurato che la bambina frequentava la scuola primaria e che l'indennità non era mai stata chiesta in relazione a tale frequenza, suggeriva all'istante di acquisire tempestivamente dall'INPS ogni informazione utile in merito alle modalità ed ai termini per inoltrare la domanda di erogazione dell'indennità per la frequenza scolastica della figlia. Si inviava, inoltre, copia del recente messaggio INPS n. 9043 del 25.5.2012, con il quale vengono fornite istruzioni circa le nuove domande di liquidazione dell'indennità in argomento. In particolare si prevede che, nel caso di iscrizione a scuole pubbliche o private, la dichiarazione della frequenza alla scuola avrà valore per tutta la durata dell'obbligo formativo scolastico, senza necessità di alcun rinnovo annuale successivo. Resta invece fermo l'obbligo di comunicare all'INPS l'eventuale cessazione della partecipazione al corso scolastico e ogni variazione degli elementi attestanti la frequenza, come ad esempio il cambio della struttura scolastica.

Si è, infine, ritenuto opportuno segnalare alla sig.ra M.C. che il verbale di invalidità civile della figlia, che costituisce presupposto fondamentale per l'erogazione dell'indennità in quanto riconosce i requisiti sanitari cui la concessione è subordinata, riportava quale data di revisione ottobre 2012 e che pertanto era scaduto. L'istante, esprimendo riconoscenza per le indicazioni ricevute, comunicava di essersi rivolta ad un altro patronato per attivare il procedimento di revisione del verbale ed inoltrare regolare richiesta di indennità di frequenza.

Si fa cenno ora ad altre due pratiche che esulano dalla tematica della regolarità della procedura per l'accertamento dell'invalidità civile, ma che riguardano il pieno rispetto dei diritti previsti a tutela delle persone con invalidità.

Il sig. C.M., invalido civile, aveva inoltrato un reclamo, inviandone copia per conoscenza anche all'Ufficio, all'Azienda ospedaliera di Pavia, lamentando che non gli era stato concesso di fruire della precedenza spettante alle persone diversamente abili, come espressamente indicato in avvisi affissi nella sala prelievi e nel Cup. L'istante chiedeva, pertanto, che nella struttura ospedaliera venisse garantito tale accesso preferenziale.

Alla richiesta dell'Ufficio di chiarimenti circa il seguito dato al reclamo, l'Azienda precisava che il trattamento riservato all'invalido era stato di estremo rispetto e correttezza; il sig. C.M., infatti, aveva ricevuto la prestazione richiesta non appena gli addetti al Servizio di laboratorio analisi e al CUP avevano condotto a termine l'operazione in corso con il cittadino già presente allo sportello. L'Azienda aveva, comunque provveduto a sensibilizzare i responsabili dei Servizi di front-office affinché, a loro volta, sensibilizzassero il proprio personale a riservare particolare cura e attenzione alle persone disabili.

Da ultimo si riassume l'istanza inoltrata dal sig. C. T. per rappresentare le difficoltà di parcheggio nella zona antistante a una scuola elementare di Vigevano, frequentata dalla

figlia Christina, portatrice di disabilità grave e invalida al 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Il sig. C. T. segnalava che ogni giorno, quando accompagnava la figlia a scuola, incontrava grosse difficoltà a sostare vicino all'edificio scolastico per far scendere e salire la bambina e la sua carrozzina dall'auto. Riferiva, infatti, che l'apposita area per portatori di handicap era sempre occupata da altri veicoli e che lo spazio di sosta non era segnalato in modo adeguato poiché non esisteva alcun cartello verticale e le linee gialle, che avrebbero dovuto delimitarlo, erano ormai sbiadite da tempo.

Al fine di risolvere la problematica, il sig. C. T. si era rivolto, a nome di tutti i genitori di alunni con disabilità, alla Direzione didattica di Vigevano, che, nel febbraio 2012, aveva inviato una nota all'Ufficio Tecnico del Comune per richiedere un intervento urgente di ripristino dell'area di parcheggio in questione. Essendo trascorsi parecchi mesi dall'invio della nota senza che fosse fornito alcun riscontro, l'Ufficio ha segnalato al Comune il perdurare delle difficoltà descritte e lo ha sollecitato a dare concreta attuazione alle legittime richieste del sig. C. T. al fine di rendere effettivamente accessibile ai disabili l'edificio scolastico.

In seguito la Direzione didattica di Vigevano chiariva che le linee gialle, che l'istante lamentava fossero scolorite, delimitavano solo lo spazio per la sosta dello scuolabus e non l'area riservata ai portatori di handicap, che in pratica non esisteva. Il Comune aveva quindi istituito ex novo uno stallone di sosta disabili presso la scuola primaria, posizionando da subito la segnaletica verticale e rinviando al periodo primaverile il completamento dei lavori relativi alla segnaletica orizzontale, poiché era necessario attendere temperature miti per garantire la permanenza della vernice. (LG/PB)

**PAGINA BIANCA**